



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

UFFICIO TECNICO URBANISTICA - AMBIENTE

Via Montegrappa, 100 – Podenzano (PC) – Tel. 0523 - 554635 - @Mail: urbanistica@comune.podenzano.pc.it

Prot. gen. n. 7757

Reg. Ordinanze n. 14

A TUTTA LA CITTADINANZA

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI, CANALI, ROGGE E PULIZIA DEI TERRENI; TAGLIO DELL'ERBA DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino;

DATO ATTO che l'omessa manutenzione dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni, causa, in coincidenza di periodi di intensa piovosità, l'allagamento dei terreni limitrofi, con conseguenti problemi di stagnazione di acque e proliferazione di insetti nocivi per la salute pubblica;

DATO ATTO che l'omessa pulizia dei fossati può causare l'allagamento della sede stradale durante i periodi di intensa piovosità, con grave pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta ricorrente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, e ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

DATO ATTO che il proprietario, il conduttore o l'avente titolo, di terreno confinante con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque;

PRESO ATTO altresì che è stata rilevata la pratica usuale da parte di alcuni proprietari conduttori o aventi titolo, di utilizzare in modo abusivo e non autorizzato, passaggi sottostradali e tombinature destinate al deflusso delle acque, quali passanti per tubazioni di irrigazione e simili, con grave pregiudizio per il funzionamento idraulico dei manufatti;

CONSIDERATO che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale e per il regolare deflusso delle acque;

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate disposizioni, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;

CONSIDERATO inoltre che, per incuria dei proprietari, alcuni terreni non edificati ubicati all'interno delle aree urbanizzate o nei pressi dei nuclei abitati, risultano in stato di abbandono senza che vengano eseguite le ordinarie operazioni di manutenzione pulizia, taglio dell'erba e rimozione degli eventuali rifiuti in essi abbandonati;

RITENUTO che tale situazione comporti disagio igienico per la popolazione residente e pericolo per lo sviluppo di incendi durante la stagione estiva favorendo tra l'altro la pratica dell'abbandono abusivo di rifiuti in dette aree;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTI gli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile relativi alle distanze per canali, fossi ed alberi;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e ss.ms.ii., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

RICHIAMATA la lettera prot. n. 21047/2014/Area V in data 25.09.2014 con cui la Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale di Governo, ribadendo la necessità di un attento presidio del territorio nonché della costante manutenzione della rete scolante finalizzata al mantenimento dell'efficacia idraulica, evidenzia l'ineludibile necessità di provvedere alla scrupolosa manutenzione di tutti i corsi d'acqua, nonché alla puntuale verifica delle sezioni di deflusso ed alla rimozione di ostruzioni formate da materiale di vario genere;

CONSIDERATO che i Sindaci appartenenti all'Unione Valnure e Valchero hanno deciso di affrontare in modo unitario le problematiche sopra evidenziate, mediante l'adozione di medesima ordinanza che stabilisca le norme da osservare e le relative sanzioni da applicare in caso di inadempienza;

RICHIAMATO lo statuto del Comune di Podenzano;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 comma 5 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

ai proprietari, ai conduttori e/o agli aventi titolo degli immobili e dei terreni posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale e ai proprietari dei terreni non edificati all'interno delle aree urbanizzate o nei pressi dei nuclei abitati:

1) di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti, tubazioni di ogni genere o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque.

ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale;

2) di effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, che ne limitino o compromettano la pubblica illuminazione, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora. Dovranno inoltre provvedere allo sgombero delle ramaglie. Nel caso in cui si verifichi un'invasione della pubblica proprietà, di alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, e che questi cadendo sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari, i conduttori o gli aventi titolo, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

3) di conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

4) di conservare i terreni non edificati a qualunque uso adibiti, mediante lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione infestante, al fine del mantenimento delle condizioni di buono stato, di decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell'eventuale materiale abbandonato da terzi.

AVVERTE

che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua e dei terreni dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.

E' assolutamente VIETATO:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua e/o effettuare qualsiasi operazione che possa influire negativamente sulla stabilità delle stesse;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, al fine di ripristinare tempestivamente e mantenere nel tempo lo stato dei luoghi.

Nell'eventualità in cui gli interessati non provvedano alla pulizia e alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, taglio delle piante e delle siepi nonché alla manutenzione fabbricati o muri latitanti o fronteggianti la strada (punti 1-2-3), verranno applicate le previste sanzioni di legge, ai sensi del vigente Codice della Strada (Allegato A).

Nell'eventualità che gli interessati non provvedano alla conservazione dei terreni non edificati a qualunque uso adibiti, mediante lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione infestante, al fine del mantenimento delle condizioni di buono stato, decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell'eventuale materiale abbandonato da terzi, (punto 4), verrà applicata, a carico dei trasgressori, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 1.500,00 con l'intimazione a provvedere allo sfalcio dell'erba entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica.

In caso di ulteriore inottemperanza alla presente Ordinanza, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 3.000,00 con l'intimazione a provvedere allo sfalcio dell'erba entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica; decorso tale termine, l'esecuzione degli interventi di sfalcio dell'erba, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

I Servizi Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente ed il Servizio Associato di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Podenzano;

Che il presente provvedimento sia comunicato:

- al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio P.no
- all'Ufficio Tecnico LL.PP. – sede
- All'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Ambiente - sede
- al Comandante Corpo di Polizia Intercomunale Unione Valnure e Valchero – sede
- al Comandante Corpo Polizia Provinciale
- al Consorzio di Bonifica Piacenza
- al Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po'
e.p.c.
- alla Prefettura di Piacenza

Dalla Residenza Municipale, li 06 ottobre 2014

f.to Il Sindaco
(Dott. Alessandro Piva)



Allegato A: sanzioni previste dal Codice della Strada

Descrizione	Sanzione principale		Sanzione accessoria
	da	a	
Art. 29 Codice della Strada – Piantagioni e siepi			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ quale proprietario o affittuario o mezzadro del terreno limitrofo alla strada (...) non provvedeva a mantenere le siepi poste a margine del confine in modo da non restringere l'ampiezza della strada o non danneggiare, limitandolo, l'uso della strada; ▪ quale proprietario o affittuario o mezzadro del terreno limitrofo alla strada (...) non provvedeva a tagliare i rami delle piantagioni radicate lungo il confine che, protesi sulla strada, ostruivano la visibilità della segnaletica alla dovuta distanza secondo il senso di marcia; ▪ quale proprietario o affittuario o mezzadro del terreno limitrofo alla strada (...) non provvedeva all'obbligo di rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o piante radicati su terreni laterali caduti sulla sede stradale per effetto di eventi atmosferici (...); ▪ quale proprietario o affittuario o mezzadro del terreno limitrofo alla strada (...) non provvedeva all'obbligo di rimuovere nel più breve tempo possibile ramaglie o altro materiale arboreo caduti sulla sede stradale per effetto di eventi atmosferici (..) e provvedimenti da piantagioni radicate sul detto terreno. 	Euro 168,00	Euro 674,00	Obbligo al ripristino dei luoghi
Art. 30 Codice della Strada – Fabbricati, muri e opere di sostegno			
Su fabbricato o muro latistante o fronteggiante la strada ometteva di effettuare opere o lavori di manutenzione o conservazione necessari per assicurare il mantenimento della pubblica incolumità.		Da Euro 169,56 ha Euro 1.682,00	Non previste
Art. 31 Codice della Strada – Manutenzione delle ripe			
<ul style="list-style-type: none"> • quale proprietario o affittuario o mezzadro del terreno laterale alla strada ometteva di mantenere le ripe limitrofe in modo da impedire il cedimento del corpo stradale o la frana su di esso; • quale proprietario o affittuario o mezzadro del terreno laterale alla strada, ometteva di liberare la sede stradale o le pertinenze ingombrate dai massi lapidei o da altri materiali caduti dalla ripa del suo terreno. 	Euro 168,00	Euro 674,00	Obbligo del ripristino dei luoghi

Art. 32 Codice della Strada – Condotta delle acque (art. 70 reg. c.s.)			
<ul style="list-style-type: none"> ○ quale titolare o concessionario del diritto di condurre acque nei fossi della strada non provvedeva alla conservazione del fosso stesso; ○ quale titolare o concessionario del diritto di attraversamento della strada con corsi o condotte d'acqua, ometteva di costruire o mantenere a regola d'arte i ponti o le opere necessarie per l'esercizio della concessione col rispetto delle prescrizioni stabilite dal disciplinare tecnico; ○ quale titolare del diritto di irrigare il terreno o il campo laterale alla strada non provvedeva a regolare l'attività di irrigazione o le modalità di irrigazione in modo da evitare lo spargimento dell'acqua sulla sede stradale. 	Euro 168,00	Euro 674,00	Non previste

Art. 33 Codice della Strada – Canali artificiali e manufatti sui medesimi (art. 71 reg. c.s.)			
<ul style="list-style-type: none"> - quale titolare o concessionario o utente del canale artificiale posto lungo il confine stradale, non adottava o non metteva in essere le misure atte ad impedire la caduta o lo spargimento dell'acqua sulla strada; - quale titolare o concessionario o utente del canale artificiale attraversante la strada, non rispettava nella ricostruzione della preesistente struttura in legno le prescrizioni fissate dall'ente proprietario della strada; - quale proprietario o concessionario di canale artificiale attraversante la strada, non provvedeva a suo carico alla ricostruzione dei manufatti o delle opere già in legno in muratura o in ferro o in cemento armato secondo le indicazioni dell'ente proprietario della strada. 	Euro 168,00	Euro 674,00	Non previste